

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'IPOTESI DI CCNL DEGLI STUDI PROFESSIONALI
STIPULATO IN DATA 27.09.2011**

ALTRE MODALITA' DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Il giorno 27 del mese di settembre 2011

La CONFPROFESSIONI (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni) Rappresentata da Gaetano Stella

La CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche) Rappresentata da Enrico Stasi

La CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti) Rappresentata da Sergio Splendori

e

La FISASCAT – CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo) Rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri, Mario Piovesan e Dario Campeotto

La UILTuCS – UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e Gabriele Fiorino

Convergono che del CCNL sottoscritto in data odierna formano parte integrante e sostanziale anche i seguenti articoli:

- **“Articolo 11-bis**

ALTRE MODALITÀ DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previsti dagli articoli da 9 a 11 del presente CCNL, le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c. che deciderà secondo diritto ovvero secondo equità, in conformità alla richiesta preventiva delle parti.


Nel caso di arbitrato derivante dall'applicazione di clausole compromissorie, per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione e/o di arbitrato e per ogni successiva fase della predetta procedura, ivi compresa la fase decisoria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 412-quater del c.p.c.

Articolo 11-ter

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La clausola compromissoria relativa alle controversie in materia di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. deve, a pena di nullità, essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del D.Lgs. n. 276/2003 dagli organi di certificazione. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. Non può avere ad oggetto controversie concernenti:

- a) *la risoluzione del contratto di lavoro;*
- b) *domande risarcitorie comunque concernenti infortuni sul lavoro o malattie professionali;*
- c) *domande risarcitorie comunque concernenti casi di “mobbing”;*
- d) *domande risarcitorie concernenti istituti contrattuali relativi alla tutela della maternità o paternità;*
- e) *le tutele previste in materia di congedo matrimoniale di cui alla L. n. 7/1963, art. 1.*



Articolo 11-quater

FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE

Le parti concordano di istituire presso l'Ente bilaterale nazionale un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del collegio e del proprio arbitro di parte. Il fondo è alimentato da una quota della contribuzione all'Ente bilaterale da determinarsi con accordo successivo entro due mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL. L'Ente bilaterale dovrà dotarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL di apposito regolamento per definire le modalità di gestione delle entrate e di rimborso delle spese. L'Ente bilaterale nazionale può demandare la gestione dei rimborsi agli Enti bilaterali regionali. Potranno essere rimborsate solamente le spese sostenute per gli arbitrati trattati dalle commissioni costituite presso gli enti bilaterali del settore


Articolo 11-quinquies

COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE

Le parti convengono che all'interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate ai sensi dell'art. 76 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003. Le Commissioni certificheranno:

- le clausole compromissorie di cui al precedente art. 11-ter.
- i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione lavorativa;
- le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa delle parti;
- il tentativo obbligatorio di conciliazione relativo sia ai contratti per cui si sia precedentemente adottato l'atto di certificazione, sia ai contratti non precedentemente certificati;
- la soluzione arbitrale delle controversie;
- ogni altra materia e funzione demandata dalla legge alle commissioni di certificazione.

La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione saranno definiti dalle parti entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL".



Protocollo sul rinnovo contrattuale

Il giorno 27 del mese di settembre 2011

La CONFPROFESSIONI (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni) Rappresentata da Gaetano Stella

La CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche) Rappresentata da Enrico Stasi

La CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti) Rappresentata da Sergio Splendori


e

La FISASCAT – CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo) Rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri, Mario Piovesan e Dario Campeotto

La UILTuCS – UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e Gabriele Fiorino

si danno atto che

- gli incrementi di paga base determinati con l'odierna ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Studi Professionali sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dal protocollo interconfederale del 27 gennaio 2009;
- è stato conseguentemente assunto quale parametro di riferimento l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) al netto dei prodotti energetici importati, pari al 2,3% per l'anno 2011, al 2,0% per l'anno 2012, al 1,9% per l'anno 2013, per un valore complessivo pari al 6,33% (tasso composto) per il triennio 2011 - 2013, in relazione al quale è stato concordato un incremento della paga base per il terzo livello di inquadramento pari a euro 87,50;
- che la base di calcolo è costituita da paga base conglobata più due scatti d'anzianità al valore concordato col rinnovo contrattuale per un valore alla data odierna riferito al terzo livello pari a € 1.382,87
- pertanto l'insieme dei suddetti elementi determina un incremento a regime della retribuzione base conglobata per il terzo livello di inquadramento pari a euro 87,50.



27.09.2011